

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Deliberazione n. 1725 del 20 novembre 2009 – Richiesta riconoscimento debiti fuori bilancio - Art. 47 comma 3 - 4 L.R. 7/2002 - Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3780/09 del 12/06/2009 a favore del sig. De Bartolomeis Pietro.**

L'Assessore Nappi e l'Assessore D'Antonio

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- la L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- l'art. 47, comma 3, la L.R. 30 aprile 2002 n.7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti , tra l'altro, da sentenze esecutive;
- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- con delibera di G.R. n.1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2009 con L.R. n.2 del 19/01/2009;
- la G.R. con delibera n.261 del 23/02/2009 ha approvato il Bilancio gestionale 2009, ai sensi dell'art.21 della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO CHE:

- gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art.47 comma 3 della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;
- in data 20/07/2009 è pervenuta al Settore Bilancio e Credito Agrario la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n.654572 che trasmetteva, per l'esecuzione, copia della decisione n. 3780/09 resa dal C.d.S. sui ricorsi in appello n. 2159/08 e 2930/08;
- dalla scheda di partita debitoria n. 1 del 30/09/2009, redatta dal Settore BCA, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto si evince che :
 - con decreto n. 4/157 del 17 novembre 2004, inviato al sig. Pietro De Bartolomeis con nota prot. n. 289622 del 06/04/2004, il dirigente pro tempore del Settore B.C.A. della Giunta Regionale della Campania – Area Generale Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, anche su parere espresso dall'Avvocatura Regionale con foglio prot. n. 6529 del 03/07/2002, reiterato con foglio prot. n. 638987 del 30/10/2003, ha reintegrato alla massa collettiva di pertinenza del Comune di Stella Cilento, alcune terre civiche, fra cui quella occupata dal sig. Pietro De Bartolomeis.

Il De Bartolomeis ha impugnato il provvedimento al TAR della Campania con ricorso n. 1861 del 2004.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – I Sezione con sentenza n. 1114/2005 del 06/07/2005 ha respinto il predetto ricorso.

Il De Bartolomeis ha impugnato la sentenza del Tar della Campania al Consiglio di Stato con ricorso n. 5325 del 2006..

Il Consiglio di Stato, Sezione 5, con sentenza n. 6793/07 del 4 maggio 2007 depositata il 31/12/2007 in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui reintegra alla massa collettiva di pertinenza del Comune di Stella Cilento le terre civiche già occupate dal De Bartolomeis. Compensando le spese del doppio grado.

Con ricorsi n. 2159/08 e n. 2938/08 il Comune di Stella Cilento e la Regione Campania hanno chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 5, n. 6793/97.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione 5, definitivamente pronunciando, ha riunito i ricorsi n. 2159/08 e n. 2938/08 e li ha respinti entrambi, ponendo le spese del giudizio, liquidate in complessive Euro 6000/00, a carico delle parti soccombenti e ordinando che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

nbr

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- la spesa di € **3.000,00**, oltre interessi a maturare , non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma. 3 e 4 della L.R. n. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- il debito fuori bilancio in questione attualmente di € **3.000,00**, derivante dalla decisione n. 3780/09 resa dal C.d.S. sui ricorsi in appello n. 2159/08 e 2930/08, è certo, liquido ed esigibile;
- la Giunta Regionale , ai sensi dell'art.29 comma 9 lettera b) della L.R. n.7/2002 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità revisionale di base;

RITENUTO

- di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilancio” determinato nella misura di € **3.000,00** (tremila/00), oltre agli interessi, ai sensi dell'art.47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. n.1731 del 30/10/2006 pubblicata su BURC n.52 del 20/11/2006;
- che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 580 all'interno della UPB 6.23.57 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui dell'art.47 della L.R. 7/2002 di competenza dell'A.G.C.11”, istituito con delibera di G.R. n.1078 del 22/06/07, della somma di € **3.000,00** (tremila/00) e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Settore 02 A.G.C 08 ed avente sufficiente disponibilità;

- di demandare al Dirigente del Settore 04 Bilancio e Credito Agrario dell'A.G.C. 11 il conseguente atto di impegno, da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- l'art.47 comma 3 della L.R. 30 aprile 2002 n.7 modificato dall'art. 22 della L.R.n.1 del 30 gennaio 2008;
- la nota dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario n.877417 del 25/10/2006;
- la D.G.R. 1731/2006;
- la L.R. 2/2009;
- la D.G.R. n.261 del 23/02/2009;
- la decisione n. 3780/09 resa dal Consiglio di Stato sui ricorsi in appello n. 2159/08 e 2930/08 rispettivamente del Comune di Stella Cilento e della Regione Campania;

PROPONE e la Giunta , in conformità , a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3 della L.R. 30/04/02 n.7, così come modificato dall'art. 22 della L.R.n.1 del 30/01/08, la somma complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio, avanzati da De Bartolomeis Pietro, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv. Giovanni Clemente e Paolo Minervini in Piazza della Rotonda n.2 in Roma;
- di prendere atto che la somma totale di € 3.000,00 (tremila/00) rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria redatta dal Dirigente del Settore Bilancio e credito Agrario che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base;
 - capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.000,00 (tremila/00);
 - capitolo di spesa 580 (U.P.B. 6.23.57) incrementato dallo stanziamento di competenza e cassa per € 3.000,00 (tremila/00);
- di demandare al Dirigente del Settore 04 Bilancio e Credito Agrario dell'A.G.C. 11 il conseguente atto di impegno da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, istituito con delibera di G.R. n. 1078 del 22/06/07, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ed alla verifica presso l'Avvocatura regionale della notifica di procedure esecutive promosse o concluse da parte del creditore;

- di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza
 - o al Consiglio Regionale;
 - o all'A.G.C.11 Sviluppo Attività Settore Primario;
 - o all'A.G.C.08 Bilancio Ragioneria e Tributi
 - o al Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale(AGC 08 Sett01)
 - o al Settore BCA (AGC 11 Sett 04);
 - o al Settore Entrate e Spesa (AGC 08 Sett.02)
 - o all'A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria;
 - o al BURC per la relativa pubblicazione .

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 348/08 REG.DE

N 2159 e 2938 REG.RI

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO 2008

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui ricorsi in appello n. 2159/2008 del 18/03/2008 , proposto dal
COMUNE DI STELLA CILENTO rappresentato e difeso
dall'avv. GIOVANNI VERDE con domicilio eletto in Roma,
VIALE GIULIO CESARE 14 presso GIOVANNI VERDE;

contro

il sig. DE BARTOLOMEIS PIETRO rappresentato e difeso da-
gli avvocati GIOVANNI CLEMENTE e PAOLO MINERVINI
con domicilio eletto in Roma, PIAZZA DELLA ROTONDA, 2
presso l'avv. PAOLO MINERVINI;

la REGIONE CAMPANIA non costituitasi;

e sul ricorso in appello n. 2938/2008 del 11/04/2008 , proposto
dalla REGIONE CAMPANIA rappresentata e difesa dall'avv.
MASSIMO LACATENA con domicilio eletto in Roma, VIA
POLI, 29 presso l'avv. MASSIMO LACATENA;

contro

il DE BARTOLOMEIS PIETRO rappresentato e difeso dagli
avvocati GIOVANNI CLEMENTE e PAOLO MINERVINI con
domicilio eletto in Roma, PIAZZA DELLA ROTONDA, 2 pres-
so l'avv. PAOLO MINERVINI;

e nei confronti del

COMUNE DI STELLA CILENTO rappresentato e difeso
dall'avv. GIOVANNI VERDE con domicilio eletto in Roma,
VIALE GIULIO CESARE 14 presso l'avv. GIOVANNI
VERDE;

per la riforma

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO :Sezione V n.
6793/2007, resa tra le parti, concernente REINTEGRAZIONE
TERRA CIVICA;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. DE
BARTOLOMEIS PIETRO e del COMUNE DI STELLA
CILENTO;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 25 Novembre 2008, relatore il
Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati Verde,
Minervini, Lacatena;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con i ricorsi n. 2159/08 e n. 2938/08 il Comune di Stella Cilento
e la Regione Campania hanno chiesto la revocazione della sen-
tenza di questa sezione n. 6793/97, con la quale, in accoglimento
dell'appello presentato dal signor Pietro De Bartolomeis, è stato
annullato il decreto n. 4/157 del 27/11/03, che aveva disposto la

reintegra alla massa collettiva del Comune delle terre già concesse in locazione al ricorrente di I grado.

Questi i presupposti di fatto della vicenda:

-il Comune di Stella Cilento, nel 1973, concedeva al De Bartolomeis il fondo "Piana", in agro Castalvelino, con un contratto stipulato all'esito di pubblica gara;

-nel 1986, con delibera n. 83, lo stesso Comune, con due distinti contributi autorizzava l'affittuario ad eseguire opere di miglioramento del predetto fondo;

-nel 1993 il Commissario per la liquidazione degli usi civici notificava al Comune diversi decreti, nei quali erano individuati i fondi gravati da uso civico insistenti sul territorio, tra cui il fondo "Piana", che risultava appartenente al patrimonio demaniale civico;

-in relazione a tale comunicazione il Comune si rivolgeva all'autorità giudiziaria ordinaria, al fine di ottenere la nullità del contratto agrario stipulato sul predetto fondo ed il suo rilascio ;

-con sentenza n. 215 del 17/4/97, confermata in Cassazione, la Corte di appello di Salerno dichiarava la nullità del contratto di affitto stipulato tra le parti perché contrario alle norme imperative poste a tutela degli interessi pubblici e condannava il De Bartolomeis all'immediato rilascio del citato fondo in favore del Comune;

-successivamente, il ricorrente presentava, in data 24/6/97, domanda di legittimazione ai sensi dell'art.9 della L. n. 1766/27;

-nel 2001 il Comune veniva immesso nel possesso del fondo in forza del sopra richiamato titolo;

-con decreto n. 4/157 del 27/11/03, la Regione Campania rigettava la richiesta di legittimazione presentata dal De Bartolomeis, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 9 della L. n. 1766/27, disponendo di reintegrare e ridevolgere il terreno denominato "Piana" e chiedendo al ricorrente il pagamento dei frutti indebitamente percepiti;

-avverso tale provvedimento, il De Bartolomeis proponeva ricorso al Tar di Salerno che, con sentenza n. 1114/05 respingeva il ricorso in quanto sarebbe mancato, in capo al ricorrente, alla data della sentenza della Corte d'appello (n. 215/97), l'elemento psicologico del possesso del bene, in quanto, fino a quella data, l'affittuario doveva qualificarsi quale mero detentore "nomine alieno" del fondo precedentemente condotto in locazione.

La sentenza del giudice di appello (C.S. n. 6793/07) ha annullato tale pronunzia, avendo ritenuto, invece, che il requisito della "occupazione", di cui all'art. 9 della L. n. 1766/27 e dall'art. 25 del R.D. n. 322/28, previsto quale elemento necessario per la legittimazione delle terre di uso civico, non dovesse essere inteso in senso strettamente civilistico, potendo la richiesta essere presentata anche dal "detentore" del bene, attesa la finalità del legislatore di voler considerare la sola situazione di "contiguità" tra il soggetto e la "res".

A tal fine, ha richiamato la sentenza numero 215/97 della Sezione della Corte d'appello di Salerno che, nel dichiarare la nullità del contratto di affitto al De Bartolomeis, aveva affermato, fra l'altro, a sostegno della motivazione, che nella fattispecie si era realizzata una sorta di "sdemanializzazione di fatto" del bene per il comportamento del Comune, che aveva derelitto il bene stesso per ben ventisette anni.

Sulla base di tale constatazione, la sentenza del Consiglio di Stato aveva ritenuto che il rapporto dell'affittuario De Bartolomeis con il fondo non fosse da ricondurre a quello del conduttore, ma dovesse assimilarsi a quello di chi occupa una cosa ormai derelitta, in quanto, l'efficacia retroattiva della sentenza n. 215/97, di annullamento della rapporto locativo, aveva investito non soltanto la illegittimità del rapporto contrattuale, ma anche la relazione tra il soggetto e il bene, per cui l' "animus" del locatario doveva considerarsi quello del possessore di cosa abbandonata e non quello del detentore di cosa locata, con conseguente applicabilità, alla fattispecie, dell'istituto della legittimazione delle terre di uso civico, di cui al cit. art. 9 della L. n. 1766/27.

Con i ricorsi qui in esame si chiede la revocazione della sentenza n. 6793/07 del C.S., in quanto la stessa avrebbe erroneamente supposto che la sentenza n. 215/97 della Corte di appello di Salerno, con l'espressione "sdemanializzazione di fatto", aveva dichiarato il venir meno della demanialità del bene civico.

La controparte, costituitasi nei due giudizi, ha sostenuto l'inammissibilità, l'irricevibilità e l'infondatezza dei gravami.

DIRITTO

Attesa l'evidente connessione, i due gravami possono essere riuniti.

Può prescindere dall'esame delle eccezioni pregiudiziali, attesa la palese infondatezza dei ricorsi.

Sostengono i ricorrenti che la sentenza del Consiglio di Stato avrebbe ritenuto, in difformità da quanto statuito dalla sentenza della Corte d'appello di Salerno, che il bene in oggetto sarebbe stato "sdemanializzato di fatto", con conseguente errore suscettivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c.

La tesi non è condivisibile.

Il giudice di appello ha fornito una interpretazione diversa, rispetto a quella del giudice di primo grado, delle norme regolatrici della fattispecie in esame, affermando che la possibilità di acquisire le terre in uso civico non è limitata al possessore, ma si estende anche al detentore, in quanto il legislatore ha voluto privilegiare la sola situazione di contiguità tra il soggetto e la res e, prendendo spunto da quanto riportato nella motivazione della sentenza n. 215/97, a sostegno della declaratoria di nullità del contratto di locazione del ricorrente, ha ritenuto che il lungo tempo trascorso avesse ingenerato, nello stesso, l' "animus" del possessore di cosa derelitta.

La sentenza di cui si chiede la revocazione, peraltro, non ha mai negato la natura demaniale del cespite in esame, atteso che è proprio su tale demanialità che è stata dichiarata la nullità del contratto di locazione, ma ha richiamato l'espressione usata dal giudice salernitano ("sdemanializzazione di fatto") solo per avvalorare una interpretazione volta a qualificare, ab origine, la posizione psicologica del ricorrente come di occupante di cosa derelitta, anziché come di detentore, in virtù di un precedente rapporto locativo.

Da quanto esposto, si evince chiaramente l'infondatezza del motivo di revocazione perchè il richiamo alla "sdemanializzazione di fatto" non ha costituito un errore consistente nella errata percezione di una situazione di fatto, ma soltanto un mero richiamo motivazionale posto a supporto della interpretazione giuridica di tale situazione; comunque, la valutazione ha riguardato fatti e norme che hanno costituito un punto controverso su cui la sentenza in esame si è pronunciata e, quindi, anche sotto tale profilo, tali motivazioni non sono censurabili in via revocatoria.

Inoltre, sono infondate le affermazioni relative alla ipotesi di revocazione sostenuta in via alternativa, ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., nel senso che si sarebbe realizzato un contrasto con il giudicato, costituito dal contenuto della sentenza n. 215/97, atteso che la decisione di cui si chiede la revocazione, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, non si pone in contrasto con il

giudicato di tale sentenza ma, presuppone tale giudicato, di cui richiama, semplicemente, un profilo della motivazione.

In relazione a quanto esposto, i due ricorsi proposti in via revocatoria devono essere respinti, perché privi di fondamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi n.2159/08 e n. 2938/08 e li respinge entrambi.

Pone le spese del giudizio, che vanno liquidate in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), a carico delle parti soccombenti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 25 novembre 2008, alla presenza dei seguenti magistrati:

Pres. Stefano Baccharini

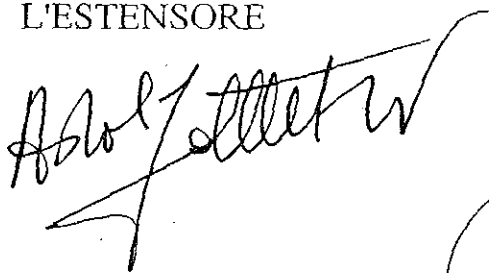
Cons. Vito Poli

Cons. Nicola Russo

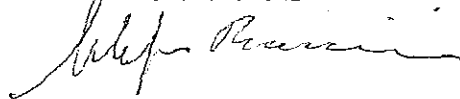
Cons. Adolfo Metro Est.

Cons. Giancarlo Giambartolomei

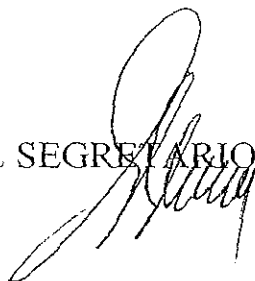
L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il. 12/06/09

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE



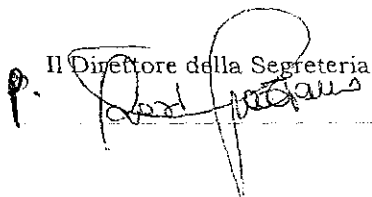
CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Quinta)

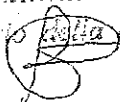
Addi. 12/06/09 copia conforme alla presente è stata trasmessa
a CON. DI STELLA CIENTO - REG. CAMANIA -

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n. 642

Il Direttore della Segreteria

È copia conforme all'originale che si tra-
smette CON. REG. CAMANIA
a norma dell'art. 87 del Regolamento di proce-
dura 17 agosto 1907, n. 642.Roma, 12/06/09

Il Segretario della Sezione





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° del

AREA 11

SETTORE 04

SERVIZIO 02

FAS C. n°

Il sottoscritto Cirillo dr. Pasquale nella qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Bilancio e Credito Agrario dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

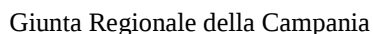
Generalità del creditore De Bartolomeis Pietro c/o Studio Legale Minervini, P.zza della Rotonda n. 2, 00186 ROMA

Oggetto della spesa

Liquidazione delle spese di giudizio a seguito della sentenza del Consiglio di stato, Sez. V, n. 3780/09 del 12/06/2009

La spesa è stata ordinata con atto n° del
Impegno n° _____ Anno

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :
Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3780/09 del 12/06/2009



Con decreto n. 4/157 del 17 novembre 2004, inviato al sig. Pietro De Bartolomeis con nota prot. n. 289622 del 06/04/2004, il dirigente pro tempore del Settore B.C.A. della Giunta Regionale della Campania – Area Generale Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, anche su parere espresso dall’Avvocatura Regionale con foglio prot. n. 6529 del 03/07/2002, reiterato con foglio prot. n. 638987 del 30/10/2003, ha reintegrato alla massa collettiva di pertinenza del comune di Stella Cilento, alcune terre civiche, fra cui quella occupata dal sig. Pietro De Bartolomeis.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – I Sezione
con sentenza n. 1114/2005 del 06/07/2005 ha respinto il predetto ricorso.

Il Consiglio di Stato, Sezione 5, con sentenza n. 6793/07 del 4 maggio 2007 depositata il 31/12/2007 in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui reintegra alla massa collettiva di pertinenza del comune di Stella Cilento le terre civiche già occupate dal De Bartolomeis. Compensando le spese del doppio grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione 5, definitivamente pronunciando, ha riunito i ricorsi n. 2159/08 e n. 2938/08 e li ha respinti entrambi, ponendo le spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro Seimila/00, a carico delle parti soccombenti e ordinando che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Epoca della prestazione: xxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTO LORDO €uro 3.000,00 DI CUI I.V.A.

INTERESSI (*)

ONERI ACCESSORI (*)

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

(*) In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi

possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale:

ONERI PARI ALLE SPESE GENERALI

Sulla base degli elementi documentali disponibili e
controllati

ATTESTA

* motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: **ESECUZIONE DI GIUDICATO**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di Euro 3.000,00 (Tremila/00).

Allega la seguente
documentazione:

1. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, n° 3780 del 12/06/09

Data

Il Dirigente del Settore

Firmato

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.